

**elaborato n. 03**

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PARTE I – PRESCRIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO ED ECONOMICO**

**PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE E DESCRIZIONE SERVIZIO**

**APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:**

**CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA  
INSTALLATI NEI QUARTIERI DISTRIBUITI SUL TERRITORIO DELLE U.O.G. DI BERGAMO, LECCO E  
SONDRIO**

**COMMITTENTE:**

**ALER BERGAMO LECCO SONDRIO**

**DATI DELL'APPALTO:**

**Durata** 36 MESI

**Tipologia** SERVIZI

**Tipo di contratto** PARTE A CORPO E PARTE A MISURA

Il Progettista  
Arch. Emma Vecchiarelli



ALER Bergamo Lecco Sondrio

Sede legale: via Mazzini 32/A – 24128 Bergamo – tel. 035 259595 – PEC [direzione@pec.alerbg.it](mailto:direzione@pec.alerbg.it)

Sede operativa Lecco: via Giusti 12 – 23900 Lecco – tel. 0341 358311 - PEC [aler.lecco@pec.regione.lombardia.it](mailto:aler.lecco@pec.regione.lombardia.it)

Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 – 23100 Sondrio – tel. 0342 512999 - PEC [aler.so@pec.retesi.it](mailto:aler.so@pec.retesi.it)

C.F. e P.IVA 00225430164

## Sommario

<b>CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....</b>	<b>5</b>
1. OGGETTO DELL'APPALTO, SERVIZIO A CANONE A CORPO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A MISURA.....	5
2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	5
3. AMMONTARE DELL'APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA .....	6
4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	7
5. DURATA DELL'APPALTO .....	7
<b>CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.....</b>	<b>7</b>
6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	7
7. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO, RESPONSABILITÀ ESECUTORE .....	8
8. DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	8
9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	10
10. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	10
11. I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) <i>non applicabile</i> .....	11
12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI.....	11
13. PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'OPERATORE DESIGNATO.....	11
<b>CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE .....</b>	<b>12</b>
14. GARANZIA DEFINITIVA .....	12
15. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	13
<b>CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA .....</b>	<b>14</b>
16. NORME DI SICUREZZA .....	14
17. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DELL'APPALTATORE.....	14
18. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA .....	15
19. IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	15
<b>CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DEL SERVIZIO, TERMINI PER L'ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA.....</b>	<b>16</b>
20. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE PER L'AVVIO DEL SERVIZIO ..	16
21. PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO .....	16
22. CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO .....	17
23. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO .....	17
24. PROROGHE .....	17
25. SOSPENSIONI .....	18
26. PENALI .....	19

27.	VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA .....	20
28.	GESTIONE DEI SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	21
<b>CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA.....</b>		<b>22</b>
29.	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO .....	22
30.	PAGAMENTI IN ACCONTO.....	22
31.	PAGAMENTI A SALDO ED AVVISO AI CREDITORI.....	23
32.	FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI 24	
33.	RITARDO NEI PAGAMENTI.....	25
34.	REVISIONE PREZZI.....	25
35.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	25
36.	MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	26
<b>CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>		<b>26</b>
37.	SUBAPPALTO.....	26
38.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	29
39.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	29
40.	AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA.....	30
<b>CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO.....</b>		<b>31</b>
41.	CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE .....	31
42.	ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE .....	31
43.	ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE .....	31
44.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITÀ, GRAVI INADEMPIMENTI, GRAVE RITARDI ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO.....	33
45.	RECESSO .....	36
<b>CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE .....</b>		<b>36</b>
46.	ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO .....	36
47.	VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	37
<b>CAPO 10. NORME FINALI.....</b>		<b>37</b>
48.	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	37
49.	PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI .....	37
50.	CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ.....	38
51.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE .....	39
52.	RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	39
<b>PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE E DESCRIZIONE SERVIZIO .....</b>		<b>40</b>
1.	PREMESSA.....	40
2.	INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO IMPIANTISTICO .....	41
3.	LISTINI DI RIFERIMENTO.....	41

4.	ATTIVITÀ A CANONE .....	42
5.	OSSERVANZA DELLE NORME .....	44
6.	MANUTENZIONE EXTRA CANONE.....	45
7.	MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI .....	46
8.	SOPRALLUOGHI, PREVENTIVI, PROGETTI .....	47
9.	INTERVENTI OPERATIVI IN CONDIZIONI PARTICOLARI.....	47

# **CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

## **1. OGGETTO DELL'APPALTO, SERVIZIO A CANONE A CORPO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A MISURA**

1. L'appalto ha per oggetto il **servizio** di conduzione gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza installati nei quartieri distribuiti sul territorio delle U.O.G. di Bergamo, Lecco e Sondrio.
2. L'appalto è costituito da un unico lotto a valere sui fondi di bilancio dell'Azienda Aler Bergamo Lecco Sondrio ed è disciplinato dalle disposizioni e dalle norme del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (cd. Codice).
3. L'intervento è così individuato:
  - a) **CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI NEI QUARTIERI DISTRIBUITI SUL TERRITORIO DELLE U.O.G. DI BERGAMO, LECCO E SONDRIO**  
CUI S00225430164202500002
  - b) finanziamento: **FONDI DI BILANCIO**
4. Il codice CPV è il 50340000-0 "Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche".
5. Le prestazioni dell'appalto consistono in:
  - a) **MANUTENZIONE A CANONE - CONTABILIZZATA A CORPO**
  - b) **MANUTENZIONE EXTRA CANONE - CONTABILIZZATA A MISURA**
6. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Ai fini contrattuali, sul punto trova sempre e comunque applicazione l'art. 1374 del Codice civile (cd. CC).

## **2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI**

1. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:
  - Codice dei Contratti pubblici: D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice) e ss.mm.ii.;
  - TU Sicurezza: D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. - attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - Clausola T&T: clausola per la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia;
  - DURC: il Documento unico di regolarità contributiva;
  - DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - SA: la Stazione Appaltante;
  - Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
  - RUP: Responsabile Unico del Progetto;

- DEC: Direttore per l'esecuzione del contratto;
- CdP: Certificato di Pagamento;
- MDO: manodopera;
- CC: Codice Civile;
- CP: Codice Penale;
- CPC: Codice di procedura civile;
- CPP: Codice di procedura penale;
- CCII: Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- CRE: Certificato di Regolare Esecuzione.

### 3. AMMONTARE DELL'APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA

1. L'importo complessivo posto a base dell'affidamento ammonta ad € 200.736,29, di cui € 194.947,49 per servizi soggetti a ribasso ed € 5.788,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:

		A.1		A.2		A.3	A.4	A
TOTALE TRIENNIO		SERVIZIO (€)		REPERIBILITÀ (€)		IMPORTO A BASE DI GARA (€) A.3 = A1 + A.2	COSTI SICUREZZA (€)	BASE D'APPALTO (€) A = A.3 + A.4
		soggetti a ribasso					non soggetti a ribasso	
1	Importo dei servizi a canone - a corpo	116.580,00	di cui manodopera	49.546,50	1.200,77	117.780,77	3.497,40	121.278,17
2	Importo dei servizi di manutenzione extra canone - a misura	76.380,00		32.461,50	786,71	77.166,71	2.291,40	79.458,11
A	TOTALE	192.960,00		82.008,00	1.987,48	194.947,49	5.788,80	200.736,29

L'importo contrattuale corrisponde quindi all'importo per l'esecuzione del servizio (colonna A.1) e degli oneri di reperibilità (colonna A.2) come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo ai costi per la sicurezza (colonna A.4), quest'ultimo non soggetto a ribasso d'asta ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del Codice.

**Gli oneri di reperibilità non possono formare oggetto di subappalto.**

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 14 dell'art. 41 del Codice, il costo della manodopera è scorporato dall'importo assoggettato al ribasso ed è pari a € **82.008,00**. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. La percentuale di incidenza della manodopera è stata calcolata secondo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 41 del Codice.

3. Il CCNL applicabile al personale dipendente che sarà impiegato nell'appalto è il seguente: codice CNEL C018 (CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA MINORE).

Precisazione nel merito dei costi della manodopera:

è stato ricompreso nel valore posto a base d'asta il costo della manodopera con la precisazione che tale costo non è ribassabile. Ciò in quanto l'articolo 41, comma 14, del Codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica. Ai sensi dell'articolo 110, comma 4, in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla Stazione Appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi (cfr. § 8, Nota illustrativa Bando tipo n. 1/2023; Parere MIMS n. 2154 del 19/07/2023; Delibera A.N.AC. n. 528 del 15 novembre 2023).

#### **4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto è stipulato "parte a corpo e parte a misura", "**a corpo**" per il servizio a canone e i relativi oneri di reperibilità e costi per la sicurezza e "**a misura**" per i servizi di manutenzione extra canone e i relativi oneri di reperibilità e costi per la sicurezza, come meglio esplicitato all'art. 3 comma 1 del presente capitolato.
2. Gli oneri di sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del DEC.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara è vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del Codice.

#### **5. DURATA DELL'APPALTO**

1. La durata dell'appalto è fissata in **36 (trentasei) mesi** decorrenti dalla data del verbale di consegna.

## **CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e

infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

## **7. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO, RESPONSABILITÀ ESECUTORE**

1. L'aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato, nel progetto posto a base d'appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. L'appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento del servizio, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali e dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi l'esecuzione del servizio, ipotesi queste che consentono, permanendone le condizioni, l'immediata esecuzione del servizio medesimo.
4. L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
5. L'esecutore è responsabile della perfetta esecuzione del servizio, nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e della normativa vigente.
6. La presenza sul luogo del RUP/DEC o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna del servizio al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice civile.

## **8. DOCUMENTI CONTRATTUALI**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:
  - a) Il Progetto di servizio costituito dai seguenti elaborati:
    - Elenco degli elaborati
    - Relazione tecnica
    - Capitolato Speciale d'Appalto - Parti I e II
    - Elaborato su "Valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali relativi ai sistemi di videosorveglianza"
    - Elaborato "Cartello Informativo"
    - Elenco delle consistenze
    - Elenco Prezzi di riferimento scaricabile gratuitamente all'indirizzo:



<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche>

D.U.V.R.I.

Quadro economico

Ordine di intervento tipo

Schema di contratto;

- b) la garanzia definitiva;
- c) l'Offerta Economica;
- d) la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, resa dall'appaltatore ai sensi dell'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012;
- e) il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali - DGR XII/3599 del 16/12/2024, ancorché non materialmente allegato;
- f) il Codice etico dell'ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ancorché non materialmente allegato, scaricabile gratuitamente al seguente link:  
<http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/Codice-etico/>

2. Integrano la disciplina dell'appalto e sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento a:

- 1. D.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (cd. Codice) e ss.mm.ii.;
- 2. D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
- 3. D.lgs. 81/2008 e s.m.i. – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. TU sicurezza);
- 4. L. 190/2012 e s.m.i. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- 5. D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 6. L. 136/2010 e s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- 7. DPCM n. 187/1991 e s.m.i. - Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- 8. L. 646/1982 e s.m.i. - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia;
- 9. D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- 10. L. 241/1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- 11. L. 2248/1865 e s.m.i. Allegato F - Legge sulle opere pubbliche;
- 12. Codice Civile e Penale;
- 13. Codice di procedura civile e penale;
- 14. D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – TU ambiente;
- 15. D.lgs. 276/2003 e s.m.i. - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- 16. norme e disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali;
- 17. Decreto ministeriale 6/06/2012 e s.m.i. sul rispetto degli standard minimi sociali;
- 18. D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e succ. D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 - clausola per la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

19. ogni altra norma, regolamento e disposizione vigente in materia di contratti pubblici e di buona regola nell'esecuzione di servizi.

3. Lo svolgimento delle attività connesse al presente appalto comporta il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (GDPR). Nel contesto delle attività affidate ai sensi del presente contratto, ALER è Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, del GDPR 2016/679; il fornitore/affidatario è Responsabile del trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del GDPR 2016/679.
4. Valgono inoltre tutte le leggi, i decreti e le circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso del servizio, che abbiano attinenza con il servizio previsto e siano ad esso applicabili *ratione temporis*.

## **9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. L'Appaltatore deve tenere conto che il servizio si esegue in stabili abitati. Pertanto, dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, dovrà porre in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni momento l'incolumità fisica dei residenti, rimanendo egli stesso unico responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose. La Ditta dovrà inoltre adottare tutte le misure necessarie alla corretta ed esaustiva informazione dell'inquilinato, anche attraverso adeguata cartellonistica, circa la programmazione del servizio.
2. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento del servizio, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, e adottando tutte le possibili precauzioni per evitare danni di ogni genere.
3. L'Appaltatore è direttamente responsabile della perfetta esecuzione del servizio e di eventuali danneggiamenti a edifici o aree contigue, con riguardo anche alle zone da delimitare, per le quali è compreso e compensato l'onere della sistemazione a ultimazione del servizio. Sarà pertanto cura dell'Appaltatore provvedere affinché non si creino danni ai beni contigui; qualora ciò avvenisse, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente al ripristino degli eventuali danni nonché al loro risarcimento in termini economici, anche mediante polizza assicurativa.

## **10. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore dovrà assicurare con continuità la conduzione degli impianti, con le modalità, i termini e le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Appaltatore dovrà effettuare una metodica vigilanza sugli impianti e sull'esecuzione delle attività manutentive necessarie ad assicurare il corretto funzionamento degli stessi, con frequenza minima dei controlli secondo quanto richiesto dalle normative vigenti e dal Programma di Manutenzione.
3. L'Appaltatore dovrà assicurare l'assistenza al personale degli Organi preposti alla verifica e controllo degli impianti.
4. L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto delle indicazioni dettate dalle case costruttrici dei vari elementi componenti l'impianto.
5. L'Appaltatore dovrà assicurare la capacità di operare su impianti, e sulla relativa componentistica, di marche e costruzioni diverse.
6. L'Appaltatore dovrà avvalersi di tecnici specializzati formati e patentati secondo la normativa vigente.
7. L'Appaltatore dovrà garantire altresì:

- la fedele esecuzione del Progetto e l'osservanza degli ordini impartiti dal RUP/DEC in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che il servizio sia eseguito conformemente al progetto ed alla perfetta regola dell'arte. L'appaltatore è inoltre tenuto a richiedere al RUP/DEC, ove necessari, tempestive disposizioni scritte per le specifiche che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali. In ogni caso, l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto, ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
  - l'assunzione in proprio, tenendo indenne la SA, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di contratto;
  - le responsabilità sulla non rispondenza del servizio eseguito rispetto a quello progettato o previsto dal capitolato;
  - la pulizia delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
  - l'adozione, nel compimento di tutti le opere, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio;
  - il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito/discarica o nei punti di impiego dei materiali/manufatti impiegati per il presente appalto; eventuali danni apportati ai medesimi sono a carico dell'appaltatore. Secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 136/2010, le bolle di consegna dei materiali devono riportare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi;
  - il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della SA;
8. In caso di danni causati da forza maggiore, i ripristini sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.

#### **11. I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) non applicabile**

#### **12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI**

1. In tutti gli atti predisposti dalla SA i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, IVA esclusa.
2. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

#### **13. PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'OPERATORE DESIGNATO**

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del Codice, la Stazione Appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del medesimo Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento

del servizio alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. Qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e 97 del D.lgs. 14/2019 e s.m.i. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – cd. CCII), l'appaltatore è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'intervenuto deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e trasmettere tempestivamente all'amministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.
3. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 si applica, in deroga ai commi 1 e 2 dell'art. 124 del Codice, l'art. 216, commi 2 e 3 del Codice in tema di pareri obbligatori da parte del Collegio consultivo tecnico.
4. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'art. 18, comma 2 del Codice; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 124 del Codice.
5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 44, comma 1 del CCII si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 95 dello stesso CCII. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 4, del CCII.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

## **CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE**

### **14. GARANZIA DEFINITIVA**

1. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e per il risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle eventuali somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. Per la sua costituzione, si rimanda a quanto previsto ai commi 4 e 4bis dell'art. 53.
3. **L'importo della garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.**

4. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla normativa in materia di servizi pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione del servizio.
5. La stazione appaltante ha altresì il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
6. Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del Codice, la stazione appaltante può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
7. La Stazione appaltante può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
8. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincolata con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
9. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

#### **15. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. L'esecutore dei servizi, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 comma 10 del Codice, costituisce e consegna alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei servizi, un'adeguata polizza di assicurazione, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto d'appalto, a copertura di tutti i rischi:
  - di **Responsabilità civile verso terzi (RCT)** per danni cagionati a terzi, qualsiasi siano, in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura deve avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a 2.000.000,00 euro, senza alcun limite di risarcimento per singola persona, per cose e/o animali e prevedere, tra le altre condizioni, anche le estensioni a:
    - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, soci, volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
    - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino, a qualsiasi titolo, all'attività oggetto del presente appalto;
    - danni a cose in consegna e/o custodia;
  - di **Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali l'appaltatore si avvalga), in relazione a tutte le attività connesse al presente appalto, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a 2.000.000,00 euro per sinistro e 2.000.000,00 euro per persona.
2. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso la stazione appaltante e/o i suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.
3. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale

di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

4. La copertura assicurativa deve essere garantita dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
6. In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## **CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **16. NORME DI SICUREZZA**

1. Il servizio oggetto dell'appalto deve svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in condizioni di permanente e costante sicurezza sia dei lavoratori che dell'inquilinato residente. L'appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 17, 18, 71, 97 e all'allegato XIII del citato decreto.
2. L'appaltatore è tenuto a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza del servizio affidato.
3. L'appaltatore deve prevedere tutti gli apprestamenti necessari alla protezione e alla prevenzione dei rischi, delimitazioni fisiche per evitare l'intrusione nell'ambito del servizio di personale non autorizzato e cartellonistica dedicata all'informativa per l'utenza residente.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nei Piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in generale nella normativa in vigore in materia di salute e sicurezza.
5. L'appaltatore garantisce che il servizio, comprese le opere affidate ai subcontraenti, sia eseguito secondo il criterio "*incident and injury free*".

### **17. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Ai sensi dell'art. 90 comma 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore deve trasmettere alla SA entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto, la documentazione comprovante il possesso dell'idoneità tecnico-professionale (cd. ITP), nel rispetto di quanto previsto all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. L'Appaltatore predispone altresì l'adeguamento del proprio DVR, in funzione dei contenuti del DUVRI allegato al progetto d'appalto, nonché, ove necessario, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. In caso di consegna in via d'urgenza nelle more della stipulazione formale del contratto, la suddetta documentazione deve essere presentata prima della data fissata per la consegna del servizio.

## **18. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA**

1. Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovrà essere tenuta sul luogo di svolgimento del servizio, a disposizione degli operatori e delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.
2. L'appaltatore è obbligato a:
  - attuare e fare attuare ai propri dipendenti, nonché a eventuali subcontraenti presenti in cantiere, i piani e le norme in materia di sicurezza, prendendo eventualmente di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni;
  - osservare e a far osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze ed agli impedimenti descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV del decreto medesimo;
  - mantenere, nei luoghi di svolgimento dei servizi, in posizione protetta ed accessibile, un registro delle presenze con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati nome e cognome, numero di matricola, ora di entrata e di uscita del personale operante;
  - dotare tutto il personale operante (compreso quello dei subcontraenti) di tessera di riconoscimento ai sensi degli artt. 18 comma 1 lett. b), 21 comma 1 lett. c) e 26 comma 8 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., contenente tutti gli elementi specificati all'art. 5 della L. 136/2010;
  - comunicare tempestivamente al RUP/DEC qualsiasi variazione relativa ai nominativi delle figure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti da parte di chi subentra nel ruolo.
  - comunicare tempestivamente al RUP/DEC gli eventuali infortuni che producessero assenza del lavoratore per oltre tre giorni, inviando copia della denuncia di infortunio. Ad ultimazione del servizio dovrà fornire dichiarazione firmata, riportante il riepilogo degli infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli infortunati, genere dell'infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni.
  - organizzare riunioni periodiche per la sicurezza;
  - dimostrare alla SA l'avvenuta formazione e informazione di tutto il personale prima dell'avvio di ogni singola attività inerente alle prestazioni oggetto d'appalto, anche la più elementare.
3. La SA procederà nella risoluzione contrattuale in caso di gravi violazioni alle norme di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per ripetute inadempienze in tale materia.

## **19. IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Per la direzione, la supervisione e il controllo dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante si avvale di un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), al quale sono affidati i compiti e le funzioni di cui all'art. 31 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
2. Il DEC è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, affinché il servizio sia eseguito a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
3. Il DEC interloquisce in via esclusiva con l'esecutore, cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

## **CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DEL SERVIZIO, TERMINI PER L'ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA**

### **20. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE PER L'AVVIO DEL SERVIZIO**

1. In aggiunta alla documentazione di cui al precedente articolo "ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA", prima dell'inizio del servizio l'appaltatore deve trasmettere alla SA il proprio programma esecutivo dettagliato. Per le specifiche si rimanda al successivo articolo "IL PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO".
2. L'appaltatore deve altresì:
  - informarsi preventivamente presso gli enti competenti per la **verifica dei sottoservizi attivi**, concordando con gli enti medesimi e con il RUP/DEC eventuali modalità di gestione delle interferenze. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a cavi o condotte, l'Appaltatore dovrà darne immediato avviso, mediante comunicazione formale, agli enti gestori delle reti danneggiate e al RUP/DEC. Resta comunque stabilito che, nei confronti degli enti gestori delle reti danneggiate, unico responsabile è l'appaltatore, che si obbliga fin d'ora a lasciare indenni la SA da ogni pretesa, anche risarcitoria, così come da qualsiasi vertenza sia essa civile, amministrativa o penale.
  - attivarsi in tempo utile per l'**ottenimento delle autorizzazioni** eventualmente necessarie all'avvio del servizio, chiedendo alle amministrazioni i permessi necessari e seguendo le disposizioni da queste impartite.

### **21. PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO**

1. Prima dell'inizio del servizio, l'esecutore presenta il proprio programma esecutivo dettagliato, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
2. Il programma esecutivo deve riportare, per ogni attività, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento del servizio alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
3. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal RUP/DEC entro 5 giorni dal suo ricevimento. Qualora il RUP/DEC non si sia pronunciato entro tale termine, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.
4. In caso di sospensione/ripresa, di proroga o di variazione del servizio, l'appaltatore è tenuto ad aggiornare tempestivamente il Programma Esecutivo.
5. L'appaltatore deve costantemente verificare che il reale andamento delle attività sia in accordo con il Programma Esecutivo. Qualora emerga un ritardo che possa pregiudicare il rispetto delle tempistiche, l'appaltatore potrà fare formale richiesta di aggiornamento al DEC, in modo da assicurare il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione del servizio.
6. Qualora il RUP/DEC ritenga che l'andamento delle attività non stia procedendo in accordo con il programma esecutivo servizio, inviterà l'appaltatore a elaborare le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto dei tempi contrattualmente previsti. Entro sette giorni dalla richiesta, l'Appaltatore sottoporrà all'approvazione del RUP/DEC le modifiche elaborate, la quale si esprimerà nel merito.
7. Le modifiche del Programma Esecutivo che a qualsiasi titolo fossero approvate dal RUP/DEC non conferiscono all'appaltatore il diritto di richiedere maggiori compensi, oneri, indennizzi e/o risarcimento danni e non comporteranno in nessun caso esonero di responsabilità per l'appaltatore, il quale rimane il responsabile del rispetto dei tempi dell'ultimazione del servizio.



8. Il mancato rispetto delle previsioni del programma esecutivo comporta l'applicazione di penali, anche intermedie.

## **22. CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO**

1. La consegna del servizio all'esecutore avviene da parte del DEC ai sensi dell'allegato II.14 del Codice non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
2. Il DEC comunica all'esecutore, con congruo preavviso, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna del servizio. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
3. La stazione appaltante si riserva la possibilità di avviare il servizio in argomento sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del contratto.

## **23. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'esecutore ultima il servizio nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica l'ultimazione per iscritto al DEC.
2. Qualora l'appaltatore sia responsabile dei ritardi, i conseguenti danni economici saranno ripetuti all'appaltatore per grave inadempimento contrattuale.
3. Fermo restando l'applicazione delle penali, ritardi non giustificabili costituiscono motivo di risoluzione del contratto di appalto. L'appaltatore non può inoltre attribuire la causa del ritardo, in tutto o in parte, ad altre ditte, subcontraenti o fornitori.
4. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora il servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

## **24. PROROGHE**

1. Ai sensi dell'art. 121 comma 8 e 11 del Codice, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso, la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il DEC.
2. Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
3. Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio del servizio, della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
  - il ritardo nell'installazione degli apprestamenti e degli allacciamenti per l'approvvigionamento del medesimo;
  - le sospensioni disposte a causa dell'inosservanza delle misure di sicurezza, fino alla relativa revoca;

- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in materia sanitaria e di sicurezza;
- il rifacimento di opere o di parti di esse, a seguito di ordine impartito dal DEC, a causa della mancata accettazione delle medesime;
- le sospensioni disposte da personale ispettivo, ad esempio in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o altri incaricati;
- le eventuali vertenze tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- l'espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'appaltatore, previsti dal capitolato e dalla normativa vigente in materia;
- ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell'appaltatore.

## **25. SOSPENSIONI**

1. È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del Codice:
  - quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il DEC compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
  - per ragioni di necessità o di pubblico interesse da parte del RUP.
2. Il DEC dispone la sospensione del servizio, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, ai sensi dell'art. 8 co. 1 dell'allegato II.14 del Codice riportando:
  - le ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio;
  - lo stato di avanzamento del servizio, la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa del medesimo e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
  - la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti nei luoghi del servizio al momento della sospensione.
3. L'Appaltatore, solo in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse per un periodo prolungato, può richiedere la sospensione del servizio.
4. La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.
5. Qualora la sospensione (o le sospensioni) durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
6. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP dà avviso all'ANAC.
7. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione del servizio ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del servizio, il DEC redige il verbale di ripresa del servizio, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale.
8. Quando, a seguito della consegna del servizio, insorgono circostanze che impediscono

parzialmente il regolare svolgimento per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di servizio eseguibile, mentre si provvede alla sospensione parziale delle opere non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

9. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni del servizio, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa del servizio; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sugli atti contabili.
10. Se le sospensioni del servizio, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del Codice.

## **26. PENALI**

1. In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato saranno applicate le penali di seguito previste.
2. Il DEC provvederà senza indugio a contestare all'appaltatore le non conformità rilevate, assegnando al medesimo un tempo massimo di n. 7 giorni naturali e consecutivi per l'adempimento del servizio o il suo ripristino.
3. Qualora l'appaltatore non ottemperi entro il termine di cui al punto 2, il DEC procede con il calcolo delle penali.
4. Le penali sono contabilizzate in detrazione, sia per i servizi a canone che per i servizi di manutenzione posti in liquidazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di inadempimento.
5. I servizi contestati possono riguardare:
  - servizi totalmente o parzialmente non eseguiti nei tempi previsti;
  - servizi eseguiti in ritardo rispetto alle soglie temporali intermedie stabilite nel cronoprogramma o al termine stabilito dal DEC per ogni intervento dell'Ordine di Intervento;
  - servizi eseguiti in maniera difforme dalle prescrizioni tecniche.
6. Prima dell'eventuale applicazione delle penali, le inadempienze e le irregolarità riscontrate nel trimestre saranno contestate all'Appaltatore mediante l'invio di specifica comunicazione, via PEC, entro 15 giorni naturali consecutivi dal termine del trimestre di riferimento. L'Appaltatore avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni da trasmettere entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento delle suddette contestazioni. Il DEC proporrà al RUP l'accoglimento o meno dell'istanza.
7. Qualora l'Appaltatore accumuli penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto, l'Appaltatore sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.
8. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore. Le penali vengono applicate previa verifica del DEC e seguita da contestazione, come segue.
9. Le penali per il mancato adempimento di singoli servizi sono costituite come segue:

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INADEMPIENZA	u.m.	Penale €
Operatore sprovvisto di cartellino di riconoscimento	per ogni contestazione	20,00
Mezzi e/o macchine non a norma		50,00
Mancata applicazione delle prescrizioni tecniche		100,00
Mancato rispetto del termine fissato dal DEC per ogni singolo Ordine di Intervento:		
•Intervento in caso di richiesta di prelievo immagini entro il termine stabilito	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo	1.000,00
•Intervento urgentissimo		100,00
•Intervento urgente		50,00
•Intervento normale		10,00
Mancato avvio dei servizi seguente il verbale di consegna		1‰ (uno per mille) sull'intero ammontare netto contrattuale
Mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei servizi		
Mancata ripresa dei servizi seguente un verbale di sospensione		
Mancato rispetto del termine imposto dal DEC per la messa in sicurezza delle aree rispetto agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. Detta penale può essere disapplicata, a giudizio del DEC, ad avvenuta messa in sicurezza delle aree.		
Mancato sgombero e mancata pulizia completa e radicale delle aree interessate dai servizi, a conclusione dei medesimi. Qualora l'appaltatore non ottemperasse e la SA dovesse provvedere d'ufficio, i costi sostenuti verranno addebitati all'appaltatore. Detta penale può essere disapplicata, a giudizio del DEC, ad avvenuto sgombero e pulizia delle aree.		
Mancato rispetto del termine imposto dal DEC per il ripristino di servizi non accettati o danneggiati, anche in sede di accertamento sommario. Detta penale può essere disapplicata, a giudizio del DEC, solo ad avvenuta sistemazione dei servizi contestati.		

All'emissione della quinta penale consecutiva per la stessa opera, la SA potrà chiedere la risoluzione del contratto.

10. Ai sensi dell'art. 126 co. 1 del Codice, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto previsto all'art. 122 del Codice in materia di risoluzione del contratto.
11. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla SA a causa dei ritardi e/o inadempimenti dell'appaltatore.
12. Resta inoltre salva la facoltà della SA, ai fini dell'incameramento degli importi indicati, di rivalersi sulla garanzia definitiva.

## 27. VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA

1. La SA compie verifiche e ispezioni in corso d'opera, senza necessità di preavviso e senza comunque arrecare pregiudizi nei confronti all'appaltatore. Detti accertamenti non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità del servizio o di parte di esso, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di servizio già controllate.
2. Qualora durante un'ispezione venisse accertata la mancanza di sicurezza, verrà data tempestiva comunicazione all'appaltatore, precisando le ragioni dell'accertata irregolarità e formulando le conseguenti contestazioni.  
Qualora si riscontrasse pericolo grave ed imminente, si procederà, tramite apposito ordine, alla sospensione del servizio e all'allontanamento delle ditte operanti.  
Al ricevimento della comunicazione, l'appaltatore dovrà tempestivamente adottare tutte le

misure utili per rimediare a sue spese alle irregolarità rilevate ed informare la SA dell'avvenuto adempimento.

La sospensione del servizio per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto. Il servizio sospeso potrà riprendere solo dopo comunicazione scritta da parte dell'appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del RUP e del DEC. Le sospensioni del servizio per motivi di sicurezza dovranno essere a disposizione delle autorità preposte al controllo.

3. Il RUP e/o il DEC procederà ad effettuare accertamenti sul personale operante, in particolare in relazione a:
  - l'identità degli addetti a mezzo di "Tessera di riconoscimento";
  - la corrispondenza tra l'elenco del personale presente e quello registrato sul "Registro giornaliero delle presenze", con i nominativi indicati nei piani di sicurezza dell'appaltatore e dei subcontraenti, con l'elenco delle maestranze riportato nel Libro Unico del Lavoro (LUL) e i relativi modelli UNILAV;
  - l'aggiornamento dei piani di sicurezza dell'appaltatore e dei subcontraenti, ove presenti.
4. Ai sensi dell'allegato II.14 del Codice, qualora siano presenti subappaltatori/subcontraenti, il DEC verifica la presenza dei subcontraenti autorizzati, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei servizi eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza, da parte di quest'ultimo, delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP.

## **28. GESTIONE DEI SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE**

### **Gestione dei sinistri:**

1. Nel caso in cui nel corso del servizio si verificano sinistri a persone o danni alle proprietà, il DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa, senza indugio, al RUP.
2. Restano a carico dell'esecutore:
  - l'adozione di tutte le misure e di tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
  - l'onere per il ripristino o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

### **Danni di forza maggiore:**

3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore. Nel caso di danni causati da caso fortuito o di forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni naturali e consecutivi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al DEC redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
  - lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
  - le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
  - l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
  - l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni impartite dal DEC;
  - l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
4. L'esecutore non potrà in ogni caso sospendere o rallentare il servizio, lasciando inalterata la

sola zona del danno.

5. L'indennizzo spettante per danni di caso fortuito o di forza maggiore è limitato all'importo di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto.
6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

## **CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA**

### **29. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

L'istituto dell'anticipazione contrattuale è applicato secondo le modalità previste dall'art. 125 del Codice.

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni.
2. **Trattandosi di appalto pluriennale, l'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.**
3. L'erogazione dell'anticipazione, per gli appalti di lavori consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 comma 3 del Codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.
4. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.
5. La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter comma 1 del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 comma 1 del Codice.
6. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **30. PAGAMENTI IN ACCONTO**

- I pagamenti sono effettuati **semestralmente**.
- Il DEC, senza indugio e comunque entro 30 giorni dal termine di cui al comma precedente, adotta la contabilità.
- Il DEC trasmette tempestivamente la contabilità al RUP; ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Codice, il RUP emette il relativo certificato di pagamento (cd. CdP) contestualmente all'adozione di ogni contabilità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.

- Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il CdP all'esecutore per l'emissione della fattura ed alla SA, che procede al pagamento entro il termine di trenta giorni.
- La liquidazione di cui al punto 4 è subordinata agli adempimenti descritti ai successivi articoli "FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI" e "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI".
- L'importo per la parte a canone viene corrisposto in rate semestrali; a questo si aggiunge l'importo per la quota dei lavori di manutenzione straordinaria a misura, eseguiti ed ultimati nel periodo di riferimento su disposizione del DEC mediante Ordine di intervento.
- Ai fini del riconoscimento della quota dei servizi di manutenzione a misura, l'esecutore dovrà consegnare al DEC, per la sua approvazione ed inserimento in contabilità, entro lo scadere del semestre di riferimento, nota informativa per ogni Ordine di Intervento eseguito, in formato standard DCF riportante:
  - gli estremi dell'Ordine di Intervento, la località e le date dell'effettiva esecuzione del servizio;
  - gli importi delle prestazioni effettuate, applicando ai prezzi unitari depurati dei costi della sicurezza e del ribasso d'asta le relative quantità;
  - i relativi costi della sicurezza;
  - l'importo complessivo dell'Ordine di Intervento eseguito.
- La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo determinato nella documentazione contabile:
  - al netto del ribasso d'asta contrattuale;
  - incrementata dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
  - al netto della quota di eventuali penali comminate;
  - al netto della trattenuta dello 0,50%, applicata ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
  - al netto del recupero dell'eventuale anticipazione;
  - al netto degli acconti precedenti già corrisposti.
- Salvo quando previsto dal comma 5 dell'art. 121 del Codice, qualora il servizio rimanesse sospeso per un periodo superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvederà alla redazione della contabilità e all'emissione del relativo Certificato di Pagamento ai fini della liquidazione.

### **31. PAGAMENTI A SALDO ED AVVISO AI CREDITORI**

1. Il Conto Finale è compilato dal DEC entro 30 giorni dalla redazione del Certificato di ultimazione del servizio e trasmesso al RUP.
2. Il RUP invita quindi l'Appaltatore a prendere cognizione del Conto Finale, assegnando, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'allegato II.14 del Codice, un termine perentorio per la sua sottoscrizione, non superiore a trenta giorni.
3. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili.
4. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate, il conto finale si intende definitivamente accettato.
5. Il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non

siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

6. Ai sensi dell'art. 125 co. 7 del Codice, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo entro 7 giorni dall'emissione del Certificato di verifica di conformità/CRE provvisorio con esito positivo.
7. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di garanzia e al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è liquidata entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di verifica di conformità/CRE provvisorio con esito positivo, qualora vengano soddisfatti i seguenti adempimenti:
  - presentazione di cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ex art. 117 co. 9 del Codice, pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di verifica di conformità/CRE e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
  - presentazione della documentazione di cui agli articoli "FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI" e "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI";
  - verifica della regolarità contributiva da parte della SA, mediante acquisizione del DURC;
  - presentazione di regolare/i fattura/e fiscale/i.
8. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'art. 125 comma 7 del Codice e dell'art. 1666 co. 2 del CC.
9. Ai sensi dell'art. 116 co. 3 del Codice, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi del servizio, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA prima che il Certificato di verifica di conformità/CRE assuma carattere definitivo.

### **32. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI**

1. Ogni pagamento è subordinato:
  - all'acquisizione d'ufficio da parte della SA dei DURC dell'appaltatore e dei subappaltatori;
  - all'assolvimento degli adempimenti prescritti all'articolo "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI";
  - al rilascio, da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori, dell'attestazione in ordine all'assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale operante, di cui al successivo comma 3;
  - all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell'appaltatore e/o dei subappaltatori ed in assenza di una regolarizzazione tempestiva, ai sensi del co. 6 dell'art. 11 del Codice la SA trattiene dal CdP l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
3. In caso dovesse risultare un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore e dei subappaltatori impiegato nel cantiere, ai sensi del co. 6 dell'art. 11 del Codice il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'appaltatore a provvedere entro 15 giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Nel caso di formale contestazione della richiesta, il RUP provvederà ad inoltrare le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.



4. Si fa inoltre presente che, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000,00 euro, la SA verifica, ai sensi dell'art. 48-bis DPR n. 602/1973, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate - Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

### **33. RITARDO NEI PAGAMENTI**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del CdP e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della SA per la liquidazione; trascorso tale termine, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.
2. Si applicano le disposizioni degli artt. 5 e 6 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

### **34. REVISIONE PREZZI**

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. è prevista la clausola di revisione dei prezzi.
2. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto.
3. La clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
4. Ai fini della revisione, si applica il comma 3 lett. b) dell'art. 60 del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'All. II.2-bis, nel caso di appalti di servizi, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consista in una prestazione ad esecuzione istantanea.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'All. II.2-bis, le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte.

### **35. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Per le cessioni di crediti si applicano, ai sensi dell'art. 120 co. 12 del Codice, le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52. L'art. 6 dell'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.
3. Ai fini dell'opponibilità alla SA, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla SA qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione.
5. La SA, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

### **36. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto alle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto.
2. Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Si applica l'art. 120 del Codice.
4. Si osservano inoltre, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. nello specifico:

ai sensi del comma 11 dell'art. 5 dell'allegato II.14, la stazione appaltante comunica all'ANAC, tramite l'osservatorio regionale, le modificazioni al contratto di cui alle lettere lett. b) ed e) del comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.

## **CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **37. SUBAPPALTO**

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante. Il subappalto senza autorizzazione è punito ai sensi dell'art. 21 della L. n. 646/1982.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla; è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle opere e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
3. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.
4. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
5. L'appaltatore può affidare in subappalto le opere, comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
  - a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
  - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;

- c) all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni che si intende subappaltare.
6. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 co. 1 lett. o) dell'allegato I.1 del codice.
  7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'appaltatore deve trasmettere alla SA la **Richiesta di subappalto**, corredata di tutti i documenti necessari all'espletamento del procedimento di verifica, secondo le modalità ed utilizzando la modulistica di cui alle Linee guida sul subappalto allegata agli atti di gara.
  8. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, l'affidatario comunica alla SA, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato e la documentazione a comprova del fatto che il subcontratto contiene apposita clausola per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010.
  9. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
  10. Ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett. d) del Codice, non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, per le quali i relativi contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
  11. Quale supporto alla predisposizione delle richieste di subappalto e delle comunicazioni di sub-contratto, l'appaltatore può fare riferimento alle *"Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei subcontratti nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture"* e ai relativi modelli allegati alla documentazione di gara.
  12. L'appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche avvenute nel corso del sub-contratto o del subappalto. Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, è fatto altresì obbligo di acquisire autorizzazione integrativa.
  13. Nei contratti di subappalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto e determinate in coerenza con quanto previsto all'All. II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 del Codice.
  14. Ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto

oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11 co. 2-bis del Codice (presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea di attività), il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11 co. 2-bis del codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

15. L'affidatario corrisponde al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
16. La SA provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o a euro 100.000,00, il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto a 15 giorni. I termini indicati sono da intendersi dalla data di consegna formale dell'istanza, completa di tutta la documentazione necessaria all'espletamento del procedimento di verifica, nessuna esclusa.
17. Qualora, a seguito di accertamenti sulle certificazioni prodotte in base alle quali il subappalto stesso è stato autorizzato con provvedimento espresso o per decorrenza dei termini, la SA riscontri la non sussistenza di una o più delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la stessa procede alla sua revoca, fermo restando quanto previsto dalle norme in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere.
18. Previa autorizzazione della stazione appaltante, l'affidatario sostituisce i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.
19. Se durante l'esecuzione del servizio l'amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore/sub-contraente è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto/subcontratto e per l'allontanamento del subappaltatore/sub-contraente. La risoluzione di tale subappalto/subcontratto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.
20. Ai sensi del comma 14 dell'art. 119 del Codice al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
21. Prima dell'inizio dei lavori del subappaltatore:
  - l'affidatario, e per suo tramite i subappaltatori, deve trasmettere alla SA la documentazione di avvenuta denuncia di nuovo lavoro (DNL) del subappaltatore agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
  - l'appaltatore deve consegnare al CSE il POS ed i documenti di sicurezza del subcontraente

medesimo, al fine di ottenere il suo preventivo nulla osta. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il proprio piano.

22. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 17, le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto; si applicano a quest'ultimo le disposizioni dell'art. 119 del Codice e degli altri articoli del Codice in tema di subappalto.
23. La quota subappaltabile non può superare il limite del 49,99% dell'importo contrattuale. La reperibilità non può formare oggetto di subappalto.

### **38. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

1. Ai sensi dell'art. 119 co. 6 del Codice, l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante:
  - in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
  - per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti del subappaltatore, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
  - degli adempimenti, da parte del subappaltatore, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
2. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
3. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
4. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice.

### **39. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

1. Ai sensi del co. 11 dell'art. 119 del Codice, la SA corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto di cui al quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:
  - quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
  - in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
2. Il pagamento diretto da parte della SA a favore dei subcontraenti è subordinato:

- all'emissione a termini di contratto dei pagamenti, in seguito al raggiungimento della quota di prestazioni eseguite e contabilizzati prevista dal presente capitolato;
  - all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del D.E.C. o del R.U.P., formalmente comunicate all'appaltatore e al subcontraente, relativi a prestazioni eseguite dal subcontraente medesimo;
  - alla condizione che l'importo da liquidarsi al subcontraente non ecceda l'importo del pagamento e, nel contempo, sommato ai pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del sub-contratto comunicato alla SA;
  - all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia stata previamente comunicata all'Appaltatore.
3. Al fine di consentire il pagamento diretto di cui al precedente comma 1, ad avvenuta emissione degli atti contabili l'appaltatore deve trasmettere senza indugio alla SA una comunicazione congiunta appaltatore/subcontraente che indichi:
- la proposta motivata di pagamento;
  - la parte del servizio o dei lavori a misura eseguiti dal subcontraente;
  - il relativo importo da liquidare, con specifica indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso d'asta;
  - la dichiarazione del subcontraente che null'altro ha da pretendere, relativamente alla quota riconosciuta nel pagamento in argomento.
4. Qualora invece l'appaltatore paghi il subcontraente, l'appaltatore deve trasmettere alla SA entro 20 giorni dalla liquidazione di ciascun SAL:
- copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;
  - dichiarazione a firma congiunta appaltatore/subcontraente della corresponsione della specifica quota dei costi della sicurezza e della manodopera, senza applicazione di alcun ribasso.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subcontraente, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 co. 5 e 6 del Codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **40. AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA**

1. Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti mediante l'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 104 del Codice, la SA, per il tramite del RUP e del DEC, effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse umane e strumentali medesime nell'esecuzione dell'appalto.
2. In particolare, l'impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte.
3. L'accertamento, da parte del DEC, di opere non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà alla SA, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave

inadempimento in forza di quanto previsto dall'art. 122 del Codice.

4. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

## **CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **41. CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE**

1. Il DEC o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del servizio.
2. Il RUP convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
3. La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva negli atti contabili in occasione della sottoscrizione del primo atto utile a riceverla.
4. Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC entro 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

### **42. ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE**

1. L'esecutore si uniforma alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
2. Nel rispetto di quanto previsto al co. 3 dell'art. 210 del Codice, il DEC dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Ai sensi dell'art. 35 co. 4 lett. b.2 del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
  - ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
  - alle relazioni riservate sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

### **43. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE**

1. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA e dal DEC.
2. Qualora le contestazioni non vengano risolte mediante l'accordo bonario o la transazione di seguito descritti e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è devoluta all'autorità competente presso il Foro di Bergamo.
3. In tema di arbitrato si rimanda a quanto previsto all'art. 213 del Codice e ai documenti di gara.

#### **Accordo bonario:**

1. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico

dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 211 del Codice.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
3. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
4. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice.
5. Prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.
6. Il DEC dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
7. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo indicato al comma 1 dell'art. 210 del Codice.
8. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione da parte del DEC, acquisita la relazione riservata del DEC, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.
9. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 - Compensi degli arbitri del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina.
10. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte del DEC.
11. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:
  - verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
  - effettuano eventuali ulteriori audizioni;
  - istruiscono la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;
  - formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.
12. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
13. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal sessantesimo giorno successivo all'accettazione dell'accordo bonario da parte della SA.
14. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

#### **Transazione:**

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di servizi possono essere



risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 €, è acquisito il parere di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

#### **44. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITÀ, GRAVI INADEMPIMENTI, GRAVE RITARDI ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO**

##### **Risoluzione del contratto per gravi irregolarità**

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 122 del Codice e fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, la SA può risolvere il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
  - modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 co. 6 del Codice;
  - con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120 co. 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al co. 2 del predetto art. 120 (50%) e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120 co. 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120 co. 3 lett. a) (soglie fissate all'art. 14 del Codice) e b) (il 10% del valore iniziale del contratto);
  - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
  - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.
  - Ai sensi del co. 2 dell'art. 122 del Codice, la SA risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
    - sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione (SOA), per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
    - sia intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II.
  - Ai sensi del co. 3 dell'art. 122 del Codice, il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Si applica il procedimento disciplinato all'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice.
  - Ai sensi del co. 4 dell'art. 122 del Codice, il contratto di appalto può essere risolto per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni a causa di negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di contratto. Si applica il procedimento disciplinato al co. 4 dell'art. 122 del Codice.
  - La SA ha altresì facoltà di risolvere il contratto in danno all'appaltatore (o di revocare l'aggiudicazione) mediante lettera via PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
    - mancata consegna della documentazione necessaria alla stipula del contratto o all'avvio

del servizio entro i termini prescritti;

- mancato avvio del servizio a seguito dell'intervenuta consegna;
- inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro e dai contratti integrativi territoriali di settore;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo al rispetto puntuale dell'avanzamento del Programma Esecutivo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL;
- sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dello stesso nei termini previsti dal contratto e dal Programma Esecutivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori D.lgs. 81/2008 e s.m.i., dei piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli a riguardo;
- azioni od omissioni finalizzate a impedire l'accesso del personale ispettivo del Ministero del lavoro, degli organismi paritetici, della previdenza sociale o dell'A.T.S.;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14 co. 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27 co. 1-bis del citato decreto;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- mancato rispetto di quanto previsto all'articolo "AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA";
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DEC, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla SA la risoluzione del contratto;
- violazione del Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali.

#### **Risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e ritardi**

1. Il contratto può essere inoltre risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.
2. Nei casi di cui al precedente comma, il DEC:
  - invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle opere eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore;
  - formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando a quest'ultimo un

termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

- acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la SA, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 co. 3 del Codice;
  - comunicata all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al DL la redazione dello stato di consistenza delle opere già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
3. Il RUP, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni riportate nello stato di consistenza ma non previste né nel progetto approvato né nelle eventuali perizie di variante.
  4. Il DEC fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122 co. 4 del Codice.

#### **Esecuzione d'ufficio del servizio**

1. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali, la SA, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, avrà diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio in danno del medesimo delle prestazioni mal eseguite o non ancora effettuate. Per l'esecuzione di tali opere la SA farà uso delle somme che risultassero a credito dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia.
2. Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla SA è fatta all'Appaltatore tramite Ordine di Servizio o PEC, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.
3. Alla data comunicata dalla SA si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera presenti.
4. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite.
5. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai co. 1 lett. c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 del Codice, le somme di cui al co. 5 dell'art. 122 del Codice sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale del servizio riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la SA non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 co. 2 primo periodo del Codice.
6. Risolto il contratto, l'Appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla SA; in caso di mancato rispetto del termine, la SA provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
7. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la SA può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
8. Fatto salvo quanto previsto dai co. 4 e 5 dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del Codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione D.lgs. n. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la SA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile.

9. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
10. Per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice si applica, in deroga ai co. 1 e 2 dell'art. 124 del Codice, l'art. 216 co. 2 e 3 del Codice in tema di pareri obbligatori del CCT.
11. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di 60 giorni ex art. 18 co. 2 del Codice; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la SA procede ai sensi dei co. 1 e 2 dell'art. 124 del Codice.

#### **45.RECESSO**

1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli art. 88 co. 4-ter e 92 co. 4 del D.lgs. n. 159/2011, la SA può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal DL, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla SA mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la SA prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dei servizi.
3. Il procedimento e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore sono disciplinati dall'art. 11 dell'allegato II.14.

### **CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

#### **46. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Intervenuta l'ultimazione del servizio, l'Appaltatore deve darne immediata comunicazione al DEC.
2. Il DEC procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e, accertato il rispetto di tutte le condizioni contrattuali, redige il Certificato di ultimazione del servizio e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
3. Il Certificato di Ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal DEC come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. t) dell'Allegato II.14 del Codice. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
4. In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità, che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DEC, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della SA. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista all'apposito articolo del presente capitolato.

5. Entro 30 giorni dal Certificato di Ultimazione del servizio (o dalla conclusione delle opere di piccola entità), l'Appaltatore dovrà sgomberare le aree di lavoro e provvedere, con personale idoneo, alla loro pulizia completa e radicale. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la SA potrà provvedere d'ufficio, rivalendosi sull'Appaltatore come previsto nell'articolo delle penali del presente capitolato.

#### **47. VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Ai sensi dell'art. 116 e dell'art. 36 dell'allegato II.14 al Codice, il presente servizio è soggetto a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

### **CAPO 10. NORME FINALI**

#### **48. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

1. Ai sensi dell'art. 3 co. 1 e 8 della L. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed i subcontraenti devono comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni, la SA sospende i pagamenti (e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi) e procede con la richiesta di risoluzione.
2. Tutti per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei dipendenti, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che forniscono beni o prestano servizi nell'ambito del presente appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui al precedente comma, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP (se presente) e il CIG del presente appalto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della L. 136/2010, la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la SA e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, senza necessità di declaratoria.

#### **49. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI**

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la SA ha formulato la propria adesione, che l'Appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

- a) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato dalla SA in attuazione della DGR XII/3599 del 16/12/2024;
  - b) Codice etico di comportamento dell'ALER BERGAMO LECCO SONDRIO.
2. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono parte integrante del presente capitolato e del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati.
  3. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'art. 53 co. 16-ter del D.lgs. 165/2001 e dall'art. 21 del D.lgs. 39/2013.
  4. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il Codice di comportamento approvato con d.P.R. 62/2016, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'art. 2 comma 3 dello stesso decreto.

## **50. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ**

(clausola temporaneamente sospesa da Regione Lombardia con DGR XII/2388 del 28.05.2024)

1. ALER Bergamo Lecco Sondrio è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia.
2. A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
4. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.
5. ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub-contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
6. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

## **51. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le spese di bollo di cui all'art. 18 del Codice e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

## **52. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

1. Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, i dati forniti dall'Appaltatore saranno trattati dalla SA, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e gestione del contratto.
2. L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti del contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell'Aler, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del contratto medesimo.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire l'Aler di tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.
4. Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del contratto e per un periodo di 3 anni.
5. Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto, ivi compreso il progetto, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dall'Aler e dall'Appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del contratto, sono e resteranno di esclusiva proprietà dell'Aler.
6. L'Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attività correlate al contratto.

## **PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE E DESCRIZIONE SERVIZIO**

### **1. PREMESSA**

Il Committente con il presente elaborato intende fornire le necessarie prescrizioni per la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza installati nei quartieri distribuiti sul territorio delle U.O.G. di Bergamo, Lecco e Sondrio.

Il servizio è suddiviso in:

- 1) Attività a canone, che rimane fisso ed invariabile.
- 2) Manutenzione extra canone, che verrà riconosciuta previa autorizzazione della SA e nel limite massimo sottoindicato.

L'appalto risulta ispirato alle moderne tecniche di manutenzione e fornito di precisi strumenti per consentire la manutenzione e l'aggiornamento di un sistema informativo, per ottenere una sempre più adeguata documentazione degli impianti, per garantire la totale trasparenza delle attività;

l'appalto prevede altresì adeguate forme di esecuzione delle attività operative, al fine di snellire i sistemi gestionali amministrativi.

Alla struttura operativa cui si intende affidare il servizio di manutenzione degli impianti è richiesta una specifica esperienza in metodologie tecnico/gestionali, conoscenza delle tecniche di rilievo, d'informatizzazione e comunicazione, di progettazione e di manutenzione.

Alla medesima struttura è richiesta inoltre la capacità di assumere in proprio ogni e qualsivoglia onere tecnico amministrativo.

il presente documento contiene la descrizione tecnica per il servizio di conduzione gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza installati nei quartieri distribuiti sul territorio delle U.O.G. di Bergamo, Lecco e Sondrio.

Il presente documento descrive le specifiche tecniche minime richieste alla società fornitrice per la definizione della soluzione tecnica offerta.

**Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti forniture e relativi servizi**

- a) gestione e manutenzione dell'impianto di videosorveglianza;
- b) aggiornamento del/dei software dell'intero sistema in particolare per le future implementazioni, gratuito per 36 mesi a far data dal verbale di collaudo e consegna degli impianti e delle apparecchiature;
- c) l'intera fornitura del servizio deve essere effettuata "chiavi in mano", senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, comprensiva di tutte le attività necessarie alla funzionalità dell'intero sistema ed alla sua integrazione con i sistemi che sono funzionalmente ed operativamente connessi al sistema medesimo.

**Interventi di natura organizzativa e tecnologica richiesti:**

- a) manutenzione programmata a canone, inclusa la gestione delle registrazioni da fornire su richiesta della Stazione Appaltante;
- b) manutenzione straordinaria extra canone.

L'impianto di videosorveglianza dovrà essere controllato con una visita ispettiva con cadenza semestrale.

Dovrà essere garantito servizio di ricezione e-mail presso vostro centro assistenza in caso di guasto proveniente dai videoregistratori provvisti di tale funzione.



Dovranno essere messi a disposizione tre hard disk portatili da 1TB da utilizzare in caso di scarico di immagini e filmati.

Saranno sostituiti tutti gli HD da 1 TB di tutti i videoregistratori con più di tre anni di servizio per limitare il più possibile guasti improvvisi.

Saranno compresi gli interventi per estrazione immagini per ogni sito, su richiesta della Stazione Appaltante.

Tutte le attività di gestione degli impianti dovranno essere tracciate su report inviati semestralmente alla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui sia richiesto un intervento, la ditta appaltatrice dovrà fornire un tempestivo supporto telematico e telefonico per la risoluzione delle problematiche emerse.

Qualora venga individuato un guasto durante il monitoraggio proattivo, apertura dell'incident/alert e attivazione delle attività di ripristino.

## 2. INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO IMPIANTISTICO

Elemento fondamentale per l'attuazione di questo piano è la puntuale conoscenza del Patrimonio Impiantistico di riferimento; ciò si realizza attraverso un censimento e rilievo orientati alla precisa documentazione del patrimonio e del suo stato di conservazione e nell'esecuzione di un processo che tenga sotto costante controllo informativo.

La realizzazione di tale attività impone specifiche conoscenze, quali tecniche di rilievo, di informatizzazione, di comunicazione e di progettazione oltre ad approfonditi studi sulle metodologie manutentive.

L'ubicazione degli impianti è riportata nel presente documento.

Dopo la consegna del servizio, l'appaltatore dovrà restituire ad Aler una relazione contenente il censimento ed i relativi rilievi orientati alla precisa documentazione del patrimonio e del suo stato di conservazione e gli studi circa le metodologie manutentive.

## 3. LISTINI DI RIFERIMENTO

I listini di riferimento a base d'asta per il pagamento delle prestazioni da contabilizzare sono:

### SERVIZIO A CANONE

I prezzi a corpo (importo TRIENNALI con corresponsione semestrale del canone per i servizi ordinari a corpo) di cui ai seguenti elenchi sono stati determinati in base al seguente criterio:

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA/PROGRAMMATA A CANONE	IMPORTO SEMESTRALE DEI SERVIZI A CANONE (Soggetto a ribasso)	COSTI SEMESTRALE PER LA SICUREZZA DEI SERVIZI A CANONE (Non soggetto a ribasso)	ONERI SEMESTRALI DI REPERIBILITÀ DEI SERVIZI A CANONE (Soggetto a ribasso)	IMPORTO SEMESTRE
Numero di impianti di videosorveglianza 1° anno: 22	X = 38.280,00 € / 2	Y = X * 3%	Z = (X + Y) * 1%	D = X + Y + Z
	19.140,00 €	574,20 €	197,14 €	19.911,34 €
Numero di impianti di videosorveglianza 2° anno: 22	X = 38.280,00 € / 2	Y = X * 3%	Z = (X + Y) * 1%	D = X + Y + Z
	19.140,00 €	574,20 €	197,14 €	19.911,34 €

	X = 40.020,00 € / 2	Y = X * 3%	Z = (X + Y) * 1%	D = X + Y + Z
Numero di impianti di videosorveglianza 3° anno: 23	20.010,00 €	600,30 €	206,10 €	20.816,40 €

Si specifica che gli stessi criteri saranno adottati a fronte di eventuali variazioni delle consistenze.

## MANUTENZIONE EXTRA CANONE

PREZZARIO REGIONALE DI REGIONE LOMBARDIA DELLE OPERE PUBBLICHE - EDIZIONE 2025 approvato con D.G.R. XII/4034 del 10 marzo 2025.

Il suddetto elenco prezzi è scaricabile gratuitamente all'indirizzo:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche>

Qualora una stessa voce fosse presente su più listini, si prenderà a riferimento il prezzo più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

Laddove ci sia la necessità di computare voci di apparati tecnologici specializzati, prestazioni o servizi non presenti nei documenti di cui sopra, l'Azienda Appaltatrice è invitata a formulare e allegare ai singoli progetti relativa ed idonea computazione desunta dal listino prezzi dei singoli produttori a cui si farà riferimento in caso di lavori straordinari di ripristino dell'efficienza del sistema di videosorveglianza urbana.

Qualora la fornitura in opera, la fornitura a piè d'opera o la riparazione di un componente/apparato non trovasse corrispondenza nei listini indicati si procederà ad un concordamento del prezzo che successivamente verrà applicato per tutta la durata contrattuale.

Si precisa che il prezzo della riparazione di un componente e/o apparato, non potrà in nessun caso mai superare il 40% del costo a nuovo del componente e/o apparato in riparazione, al netto del ribasso d'asta.

## 4. ATTIVITÀ A CANONE

Comprende:

- manutenzione a canone;
- prime 50 estrazioni delle immagini a richiesta della Stazione Appaltante, indipendentemente dall'ubicazione dell'impianto di videosorveglianza.

### 4.1 MANUTENZIONE A CANONE E PERIODICITÀ DEGLI INTERVENTI

Le visite dovranno essere condotte da personale abilitato che eseguirà tutte le operazioni stabilite dal programma di manutenzione predetto, nel completo rispetto della normativa vigente.

La ditta appaltatrice provvederà, secondo specifica periodicità indicata nel medesimo programma, a svolgere le operazioni di seguito indicate con un'attività di vero e proprio presidio:

- una visita ispettiva presso ciascun sito con cadenza semestrale;
- collegamento video a ciascun sito una volta al mese per verifica di tutte le immagini e relazione di eventuali malfunzionamenti;
- servizio di ricezione e-mail presso vostro centro assistenza in caso di guasto proveniente dai videoregistratori provvisti di tale funzione;
- disponibilità tre Hard Disk portatili da 1TB da utilizzare in caso di scarico immagini;
- sostituzione di tutti gli HD da 1 TB di tutti i videoregistratori (con più di 3 anni);

- tutte le attività di gestione degli impianti tracciate su report inviati semestralmente alla Stazione Appaltante.

Per manutenzione preventiva, attività a canone, si intende l'esecuzione preventiva di tutte le operazioni, senza esclusione alcuna, necessarie a mantenere gli impianti in buono stato di funzionamento garantendo il mantenimento nel tempo delle condizioni rilevate al momento della consegna, facendo ricorso a riparazioni, ripristini, sostituzioni di parti, di componenti o di apparecchi.

L'Appaltatore, con proprio personale e con attrezzature e mezzi propri, deve operare nei luoghi e nei tempi autorizzati dal Committente.

Compito dell'Appaltatore è la gestione ed il ripristino dell'impianto deteriorato.

Non gli è consentita, se non previa autorizzazione scritta, alcuna modifica che possa in qualche modo alterare la funzionalità, la sicurezza e le caratteristiche dell'impianto.

Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero salvo che non si tratti di materiale fuori produzione che può essere riparato e che può essere indispensabile per il funzionamento dell'impianto.

L'Appaltatore qualora non in grado di provvedere alla ricostruzione di quei componenti obsoleti non più reperibili sul mercato e non sostituibili con altri aventi la medesima funzionalità dovrà proporre soluzioni alternative che saranno valutate, con insindacabile giudizio del Committente.

Tutti i materiali di risulta delle lavorazioni e quelli delle apparecchiature sostituite dovranno essere smaltiti a cura e a spese dell'Appaltatore, salvo diverse disposizioni da parte del Committente.

Le visite, le forniture e le verifiche avranno luogo con cadenze conformi alle regole tecniche di manutenzione della tipologia degli impianti affidati e comunque tali da garantire il buon funzionamento degli impianti ed il rispetto della normativa vigente.

Si considerano prestazioni minime di manutenzione quelle richieste dalle case costruttrici dei vari elementi tecnici e riportate nei relativi libretti di manutenzione eventualmente oltre agli interventi di verifica successivamente indicati in termini temporali.

Gli interventi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative e raccomandazioni tecniche vigenti.

Oltre a quanto precedentemente descritto, l'Appaltatore dovrà attenersi anche ai commi successivi considerando che in caso di duplicità di interpretazione varrà la più vantaggiosa per il Committente e questo a suo insindacabile giudizio.

Tali operazioni sono finalizzate al contenimento del livello di degrado provocato dal normale uso, dagli agenti atmosferici, nonché a fronteggiare tutti gli eventi accidentali che comportano la necessità di un primo intervento senza la modifica essenziale della struttura degli impianti o della sua destinazione d'uso.

Resta inteso che L'Appaltatore dovrà comunque prontamente eseguire tutti gli interventi e/o attività necessari al ripristino della corretta funzionalità degli impianti, al fine di raggiungere gli standard di qualità del servizio fissati dal Committente.

#### **4.2 TELECAMERE FISSE**

- a) Verifica delle prestazioni delle unità di ripresa nelle condizioni ambientali e di installazione;
- b) verifica del fuoco ottico delle immagini;
- c) verifica della corretta configurazione ottica in presenza di varifocal;

- d) verifica del bilanciamento del bianco e dei colori;
- e) verifica del corretto funzionamento di switch per IR Cut Filter in telecamere day&night;
- f) verifica della corretta impostazione delle zone di privacy;
- g) verifica della corretta impostazione delle zone di backlight compensation (BLC - compensazione controllo luce/luce di fondo);
- h) verifica della corretta funzionalità dell'auto iris (apertura diaframma);
- i) verifica della risposta dell'impianto ad eventi temporali;
- j) verifica della risposta dell'impianto ad interventi manuali;
- k) verifica della risposta in automatico dell'impianto ad eventi;
- l) pulizia del vetro della custodia.

#### **4.3 ARMADI DI CAMPO**

- Verifica delle connessioni sia elettriche che dati;
- verifica dello switch;
- verifica degli apparati di conversione elettro-ottica (ove presenti);
- verifica dell'intervento degli interruttori differenziali;
- verifica delle etichettature dei cavi e dei componenti.

#### **4.4 SERVER DI RETE**

- Prove di diagnostica previste dal software operativo ed effettuazione, se del caso, della deframmentazione dei dischi fissi;
- verifica della qualità delle immagini registrate e della durata prevista dalle specifiche;
- prove autodiagnostiche.

#### **4.5 CLIENT E DISPLAY**

- Prove di diagnostica previste dal software operativo;
- verifica della congruità delle impostazioni dei display;
- verifica della qualità delle immagini registrate e della durata prevista dalle specifiche;
- prove autodiagnostiche;
- verifica della continuità di alimentazione dell'impianto al mancare della tensione di rete.

#### **4.6 SISTEMA DI SUPERVISIONE E REGISTRAZIONE**

- Verifica della risposta dell'impianto ad eventi temporali;
- verifica della risposta dell'impianto ad interventi manuali;
- verifica del corretto funzionamento del sistema di videoregistrazione digitale delle immagini trasmesse dalle telecamere;
- verifica dell'esatta corrispondenza delle indicazioni delle telecamere e delle zone riprese riportate sui monitor (compreso data e ora aggiornati - clock uniforme di sistema);
- verifica dell'esatta corrispondenza della rappresentazione grafica a mappe del sistema di sicurezza;
- prove autodiagnostiche.

### **5. OSSERVANZA DELLE NORME**

L'Appaltatore dovrà curare, sotto la propria responsabilità, che le prestazioni e i lavori descritti negli articoli precedenti siano realizzati nel rispetto di tutte le normative vigenti, applicabili al tipo di intervento che sarà eseguito.

L'Appaltatore dichiara espressamente di sollevare il Committente da ogni responsabilità per il mancato rispetto delle suddette norme.

Per quanto riguarda la qualità e la provenienza dei materiali e le modalità di esecuzione di ogni intervento manutentivo, le verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme in vigore.

Tutti i materiali che verranno utilizzati nell'esecuzione degli interventi manutentivi, nonché nella sostituzione di parti degli impianti, dovranno essere nuovi o permutati e della stessa marca dei materiali d'origine, fatto salvo che si tratti di materiali equivalenti sottoposti all'approvazione del Committente.

Questi saranno installati a perfetta regola d'arte e pertanto dovranno essere rispondenti alle normative vigenti.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679 del 2016 (GDPR), le persone che transitano nelle aree videosorvegliate devono essere informate della presenza delle telecamere. L'informativa sarà fornita utilizzando un modello semplificato, anche un semplice cartello, che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. L'informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. L'interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.

L'informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Regolamento.

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento). In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento), essendo presenti nei complessi edilizi di Aler attività commerciali e spazi privati ad uso pubblico, quali piazze, aree verdi, ecc., nel rispetto di quanto predetto, Aler individua un periodo di conservazione delle immagini pari a 72 ore.

Il software di gestione del sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto.

Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o di polizia di sicurezza e prevenzione, il termine di conservazione è prorogato sino alla cessazione di tale esigenza. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento specifico.

## **6. MANUTENZIONE EXTRA CANONE**

Riguarda l'esecuzione di opere non disciplinate nelle attività a canone descritte nel precedente capitolo la cui esigenza scaturisce in occasione di interventi di manutenzione a guasto, programmata o predittiva ovvero estrazioni delle immagini, oltre le prime 50 (cinquanta), già comprese nel canone o da esigenze espresse dal Committente.

Tali interventi potranno riguardare:

- interventi extra per eventuali estrazioni di immagini e filmati per ogni sito, per le quali verrà corrisposto l'importo di € 150,00 indipendentemente dall'ubicazione dell'impianto di videosorveglianza e dal numero di videoregistratori;
- opere, servizi e forniture necessarie ed opportune all'eliminazione di anomalie impiantistiche essenziali per la loro corretta funzionalità, che si possono presentare a seguito di caso fortuito, vetustà, obsolescenza, anche tecnologica, o di inconvenienti comunque non imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore;

- risanamento di parti o di settori omogenei di specifici impianti per interventi non previsti, ma richiesti dal Committente durante il corso dell'Appalto, sulla base di indicazioni di massima del Committente/Direttore dell'Esecuzione, ovvero resi necessari al fine di adeguare gli impianti a leggi e regolamenti vigenti, il cui mancato rispetto sia emerso in sede di attività manutentive ordinarie.

Il Committente si riserva la facoltà di chiedere, relativamente agli impianti oggetto della manutenzione, lo svolgimento delle seguenti attività non contemplate nelle attività a canone:

- realizzazione di nuovo impianto e/o ampliamento;
- eventuali attività di sostituzione cavi (alimentazioni, segnali, ecc...);
- esecuzione di qualsiasi tipo di impianto elettrico asservito agli impianti;
- sostituzioni, per adeguamento e/o ampliamento, di parti d'impianto;
- rilascio delle relative certificazioni ad intervento di adeguamento d'impianto effettuato, anche elettrico;
- attività generica di cablaggio;
- realizzazione di qualsiasi opera accessoria/complementare;
- verifica d'integrità dell'infrastruttura degli impianti elettrici di alimentazione: cavidotti, pozzetti ecc;
- sostituzione completa o parziale di singole parti delle infrastrutture metalliche;
- fornitura e posa in opera di palo attrezzato;
- realizzazione di qualsiasi opera civile/scavi;
- realizzazione di qualsiasi tipo di zincatura;
- messa a norma dei pali attrezzati ad uso impianto di telecamere e impianto radio;
- eventuali nuove installazioni (allestimento nuovi apparati, nuovi shelter, ecc...).

Saranno considerati come *"prestazioni straordinarie"* anche tutti gli interventi tecnici eseguiti per:

- guasti derivanti da atti vandalici e sabotaggi;
- guasti derivanti da sinistri in genere;
- guasti causati da eventi meteorologici eccezionali;
- guasti derivanti da calamità naturali di ogni genere.

## 7. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Le modalità ed i tempi di esecuzione degli interventi saranno definite nell'Ordine d'Intervento o, in caso di interventi Urgenti, con comunicazione telefonica alla quale seguirà l'invio dell'Odl, secondo la seguente gradualità di urgenza degli interventi stabilita dalla Stazione Appaltante:

- **molto urgente** → l'intervento dovrà avvenire entro il termine massimo di 4 (quattro) ore dalla segnalazione all'impresa affidataria (telefonica o via e-mail);
- **urgente** → l'intervento dovrà essere iniziato entro massimo 48 (quarantotto) ore dal momento della ricezione dell'Ordine di Intervento e concluso entro le tempistiche indicate nell'Odl;
- **ordinario** → l'intervento dovrà essere iniziato entro massimo 10 (dieci) giorni dal momento della ricezione dell'Ordine di Intervento e concluso entro le tempistiche indicate nell'Odl;
- **da programmare** → l'intervento dovrà essere eseguito seguendo le tempistiche di inizio e fine indicate sull'Ordine di Intervento, a discrezione della Stazione Appaltante.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti entro e non oltre il termine indicato nell'Ordine di Intervento salvo casi particolari identificati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la cui programmazione non possa essere definita a preventivo.

È fatto obbligo all'Impresa garantire che un proprio responsabile, in grado di riferire direttamente circa i servizi in corso o programmati e di assumere impegni in termini operativi, sia sempre prontamente contattabile dagli Uffici ALER Bergamo Lecco Sondrio.

L'impresa è tenuta pertanto a comunicare a ALER Bergamo Lecco Sondrio i seguenti recapiti:

- numero telefono Sede;
- numero telefono UNICO per richieste di interventi molto urgenti (eventualmente anche telefono cellulare o numero diverso da quello della sede. Segreterie telefoniche non ammesse. L'impresa dovrà garantire la ricezione in qualsiasi momento fra le ore 8:00 e le ore 21:00 di ogni giorno di calendario);
- indirizzo di posta elettronica;
- il recapito del proprio RESPONSABILE.

Gli operai e i mezzi d'opera da impegnare dovranno essere forniti dall'impresa in misura sufficiente a soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospettino.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà disporre che l'Impresa provveda preventivamente a sopralluoghi per appurare la natura delle problematiche in essere con incarico di riferirne le risultanze cui faranno seguito le disposizioni ritenute necessarie.

#### **8. SOPRALLUOGHI, PREVENTIVI, PROGETTI**

La possibilità di realizzare nell'ambito del servizio tecnico-manutentivo interventi di tipo straordinario con corrispettivo a misura, comporta che l'Appaltatore svolga un'attività di sopralluoghi, indagini, progettazione e preventivazione relativa alle esigenze d'intervento manutentivo che si manifestano dopo la formulazione dell'anagrafe dello stato manutentivo e per espressa richiesta del Committente.

L'Appaltatore ha quindi l'obbligo di:

- individuare gli interventi da eseguire;
- individuare le soluzioni tecniche per risolvere i problemi manutentivi;
- preventivare gli interventi utilizzando i prezziari di seguito indicati;
- fornire una documentazione tecnico-economica al Committente tale che questo possa decidere se effettuare l'intervento nell'ambito dei programmi già predisposti o ad integrazione degli stessi.

Il Committente si riserva di chiedere preventivi e progetti di massima per interventi di manutenzione possibili e l'Appaltatore è tenuto a fornirli, nelle forme e con il dettaglio richiesto, anche se a questi non dovesse poi seguire l'esecuzione dei lavori.

In tema di manutenzione straordinaria extra-canone, atteso che la tecnica di compensazione delle attività svolte è calcolata "a misura", il Committente si riserva di acquisire preventivi e progetti di massima da soggetti terzi onde verificare la congruità e la convenienza dei prezzi praticati; a parità di prezzo o per scarti scarsamente significativi le prestazioni e le opere verranno realizzate dall'Appaltatore, fatta salva la possibilità di quest'ultimo di confutare ed argomentare che la proposta presentata, ancorché meno conveniente in termini economici, sia comunque vantaggiosa per il Committente.

#### **9. INTERVENTI OPERATIVI IN CONDIZIONI PARTICOLARI**

Gli interventi manutentivi dovranno essere eseguiti anche in locali con la presenza di persone, arredi e attrezzature e pertanto l'Appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la pubblica incolumità, in osservanza a quanto previsto in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,

e ottemperare a quanto previsto all'interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08.

Il DUVRI allegato al contratto, costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

In conformità alle disposizioni dell'art. 17, comma 1, lettera a) ed art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi afferente ai servizi in oggetto ed il DIU.V.R.I. completato e sottoscritto per accettazione.

Le gravi e/o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

La Ditta ha libertà di utilizzare apparecchiature meccanizzate e dispositivi di sua proprietà per lo svolgimento dei servizi nel qual caso è assolutamente vietato l'utilizzo di attrezzature non a norma ai sensi del D.Lgs. 81/08 e da ogni normativa vigente in materia.